



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO DI OLBIA

ORDINANZA

(Regolamentazione dell'obbligo del servizio di rimorchio per le navi in manovra)

Il Capitano di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Olbia:

VISTA la propria Ordinanza n. 02/2004 in data 15.01.2004, con la quale è stato reso obbligatorio il servizio di rimorchio nel porto di Olbia;

VISTA la propria Ordinanza n°13/2013 in data 11.03.2013 con la quale sono state approvate le tariffe del servizio di rimorchio;

VISTA la propria Ordinanza n° 52 in data 22.07.2024 con la quale sono state dettate nuove disposizioni per regolamentare l'obbligo del servizio di rimorchio e in particolare è stata individuata la nuova stazione meteorologica in area portuale quale unico sistema ufficiale di rilevazione dei dati meteo ai quali far riferimento per definire l'obbligo del servizio di rimorchio per le navi in manovra;

RITENUTO opportuno meglio definire l'articolo 2 della predetta ordinanza intitolato "Obbligo del servizio di rimorchio";

ACQUISITO per le vie brevi il parere favorevole del locale Corpo Piloti;

VISTI gli articoli 30, 66, 81, 101 e 1174 del Codice della Navigazione e l'art.59 del relativo Regolamento di esecuzione;

ORDINA

Articolo 1 (Dati di riferimento)

1. I dati meteo relativi ad intensità e direzione del vento, nel porto di Olbia, sono rilevati dalla stazione meteo installata in area portuale (Stazione marittima) e sono reperibili all'indirizzo web di seguito indicato:
<https://www.weatherlink.com/embeddablePage/show/7c12f8f5ec584ea193e52eea4a55c0c3/summary>
2. L'intensità e la direzione del vento così rilevati sono considerati *valori di riferimento*, in base ai quali si determina l'eventuale obbligo del servizio di rimorchio.
3. Il valore di riferimento dell'intensità è quello indicato come:

VELOCITA' MEDIA DEL VENTO (10 MINUTI)

4. Al fine di disporre di dati il più possibile reali, il valore della frazione decimale dell'intensità del vento è arrotondato sempre per eccesso, anche se inferiore a 0,5 (es.18,2 knots = 19 knots).

Articolo 2 (Obbligo del servizio di rimorchio)

1. Nel caso in cui l'intensità del vento di cui al precedente art.1, comma 3, **sia superiore a 20 nodi, qualunque sia la direzione**, tutte le navi, ivi comprese quelle da diporto ed i cc.dd. *pleasure yacht* di stazza lorda uguale o superiore a 500 tonnellate, in arrivo nel porto di Olbia, hanno l'obbligo di avvalersi del servizio di rimorchio, per la manovra di ormeggio, secondo modalità e tempi indicati dal pilota.
2. Nel caso in cui l'intensità del vento di cui al precedente art.1, comma 3, **sia superiore a 20 nodi, qualunque sia la direzione**, tutte le navi, ivi comprese quelle da diporto ed i cc.dd. *pleasure yacht* di stazza lorda uguale o superiore a 500 tonnellate, in partenza dal porto di Olbia, hanno l'obbligo di avvalersi del servizio di rimorchio, secondo modalità e tempi indicati dal pilota.
3. Nel caso in cui l'intensità del vento di cui al precedente art.1, comma 3, **sia superiore a 20 nodi, qualunque sia la direzione**, tutte le navi, ivi comprese quelle da diporto ed i cc.dd. *pleasure yacht* di stazza lorda uguale o superiore a 500 tonnellate, in caso di disormeggio e ormeggio per cambio banchina, hanno l'obbligo di avvalersi del servizio di rimorchio, secondo modalità e tempi indicati dal pilota.

Articolo 3 (Esenzioni dall'obbligo del servizio di rimorchio)

1. Sono esentate dall'obbligo di cui al precedente art.2, comma 2, le navi in partenza dal porto di Olbia:
 - a. ormeggiate, presso il molo Ind/Sud del porto industriale (Cocciani), con il lato sinistro in banchina, in caso di **vento di qualunque intensità, proveniente dai settori compresi tra 330° e 060°**;
 - b. ormeggiate presso le banchine del porto Isola Bianca, in caso di **vento di qualunque intensità, proveniente dai settori compresi tra 225° e 315°**.

Articolo 4 (Procedura per l'attivazione del servizio di rimorchio)

1. Tutte le navi di cui al precedente art. 2, comma 1, giunte alla distanza di 3 mg dall'imboccatura della canaletta di accesso al porto, devono contattare, via VHF, la Sala Operativa della Capitaneria di Porto.
2. In occasione di tale contatto, la Sala Operativa comunica al bordo l'intensità (*valore di riferimento*) e la direzione del vento e, in caso di valore superiore a 20 nodi, dispone l'impiego del rimorchiatore portuale.
3. Tutte le navi di cui al precedente art.2, comma 2, dieci minuti prima dell'orario di prevista partenza (ETD) dal porto di Olbia devono darne comunicazione, via radio, alla Sala Operativa della Capitaneria di Porto.

4. In occasione di tale contatto, la Sala Operativa comunica al bordo l'intensità (*valore di riferimento*) e la direzione del vento e, in caso di valore superiore a 20 nodi, se non rientrante nei casi di esenzione di cui al precedente art.3, dispone l'impiego del rimorchiatore portuale.
5. L'operatore della S.O. registra l'ora esatta della suddetta comunicazione, nonché i valori (*di riferimento* - intensità e direzione del vento) comunicati alla nave in arrivo/partenza.

Articolo 5 (Temporaneo malfunzionamento del sistema)

In caso di temporaneo malfunzionamento del sistema o di problematiche di natura tecnica di qualunque tipo che impediscano alla Sala Operativa della Capitaneria di Porto di rilevare direzione e intensità del vento, per il tempo strettamente necessario al ripristino della funzionalità del sistema, i valori di riferimento sono quelli rilevati dalla stazione meteo del porto turistico Marina di Olbia, reperibili all'indirizzo web di seguito indicato:

<https://www.weatherlink.com/embeddablePage/show/a6eb95fef32b4318af568792c6a48ee2/fullscreen>

Articolo 6 (Regole di condotta)

1. L'eventuale diverso valore dell'intensità del vento e della sua direzione, rilevati dai sistemi di bordo dell'unità in arrivo/partenza o del rimorchiatore portuale, rispetto ai dati rilevati dalla stazione meteo di cui al precedente art.1, non costituisce motivo di contestazione dell'obbligo (o meno) di impiego del servizio di rimorchio disposto dalla Sala Operativa della Capitaneria di Porto.
2. Nei casi di cui al precedente art.5, la MOYS S.r.l. è manlevata da qualsiasi responsabilità in caso di malfunzionamento del proprio sistema.

Articolo 7 (Disposizioni finali)

1. L'ordinanza n° 52 in data 22.07.2024 di questa Capitaneria di Porto è abrogata.
2. La presente ordinanza entra in vigore alle **ore 8.00 del giorno 10.02.2026**.
3. Chiunque non osservi le norme stabilite nella presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diverso e più grave reato e salvo le eventuali maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento, è punito ai sensi degli articoli 1174, 1231 e 1251 del Codice della Navigazione, dell'articolo 650 del Codice Penale.

Olbia, *data della sottoscrizione digitale*

IL COMANDANTE
C.V. (CP) Gianluca D'AGOSTINO